

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO**

IL Giudice monocratico pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* cpc in nome del popolo italiano sulla base dei seguenti:

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione parte attrice citava in giudizio la BANCA SPA esponendo quanto segue: con rogito notarile del 27.2.2001 l'attore stipulava con la BANCA convenuta un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile sito in Occhiobello (RO), via OMISSIS, destinato ad abitazione principale;

con tale mutuo veniva erogata all'attore la somma di euro 180.759,00, da restituirsi in 15 anni mediante pagamento di 180 rate mensili;

ritenendo che le pattuizioni economiche previste nel contratto di mutuo avessero determinato il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge anti-usura all'epoca vigente per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, ritenendo che – per tal motivo – le clausole relative non fossero applicabili e che l'attore avesse pagato importi superiori al dovuto (dei quali chiedeva la restituzione), adiva l'autorità giudiziaria per ottenere l'accoglimento delle proprie pretese.

Si costituiva parte convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di adito ex art. 28 cpc, avendo il MUTUATARIO sottoscritto la clausola derogativa della competenza per territorio (v. art. 25, comma 2, parte prima, del contratto di apertura di conto corrente), ritenendo competente il tribunale il Tribunale di Ferrara;

nel merito contestava le affermazioni attoree e, ritenendo inaccoglibili le domande in ragione della loro genericità ed astrattezza e concludeva per il di ogni domanda attorea.

Nel corso del procedimento il G.I. non venivano ammesse ed espletate le istanze istruttorie richieste dalle parti, ritenendo opportuno il G.I. decidere sull'eccezione preliminare, e si acquisivano agli atti i documenti ritualmente prodotti.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Ferrara.

Tale eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento.

Il contratto di apertura del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS (al quale il mutuo per cui è causa è strettamente collegato, atteso che sullo stesso vengono addebitate le rate del mutuo), all'art. 25, comma 2, parte prima, recita testualmente: *“Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra il cliente e la banca in dipendenza dei rapporti di cui al presente atto, il Foro competente per chiamare in giudizio la banca è esclusivamente quello di Ferrara”*: tale clausola è stata sottoscritta a parte a sensi dell'art. 1341, comma 2°, cc. (v. doc. 1 di parte convenuta).

Atteso che l'accordo derogativo della competenza è applicabile a tutti i rapporti che hanno tratto origine e sono collegati al conto corrente di corrispondenza *de quo*, così come specificato nella clausola sopra richiamata, non si può che affermare che anche il rapporto di mutuo per cui è causa sia necessariamente collegato al cc n. OMISSIS, posto che su tale

Sentenza, Tribunale di Rovigo Dott.ssa Alessandra Paulatti n. 463 del 13 giugno 2017

conto venne erogata la somma mutuata e sempre su tale conto vengono addebitate le rate del mutuo in scadenza, così come previsto dall'art. 10, del contratto di mutuo (v. doc. n. 2 di parte convenuta), ed in considerazione del fatto che il MUTUATARIO ha rilasciato la relativa autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente 3642/2 (v. doc. 3 di parte convenuta).

In proposito la parte attrice ha sostenuto l'inapplicabilità della clausola derogativa della competenza, sostenendo che nel caso di specie troverebbe applicazione il comma terzo dell'art. 25 citato, che – in ipotesi di rapporti con consumatori riporterebbe la competenza alle disposizioni ordinarie del codice processuale, derivando tale impostazione dal fatto che alla pag. 1 dello stesso documento la Banca, nel barrare l'apposita casella riportante la qualifica di consumatore, avrebbe individuato essa stessa la qualifica del correntista.

Parte convenuta ha replicato rilevando come la disciplina del Codice del Consumo non sia applicabile al caso di specie.

Posto che per la natura e l'ammontare del credito erogato (euro 180.759,00 per la durata di anni 15), essendo esclusa, per espressa previsione dell'art. 122, comma 1, TUB.

Recita infatti l'art. 122 TUB:

“Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) Finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000,00 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;”.

Sul punto si è espressa in più occasioni la giurisprudenza di legittimità e le parti hanno citato due opposti provvedimenti: una ordinanza del 9.6.16 [che – in tema di contratti di leasing - riterrebbe che la disciplina della tutela del consumatore dettata dagli artt. 33 e ss. Del d.lgs. 6.9.2005 n. 206 (cosiddetto Codice del Consumo) prescinde dalla natura della prestazione e renda inapplicabile l'art. 122 lettera a) TUBI e una del 16.5.16, di indirizzo opposto, riguardante un contratto di mutuo ipotecario.

Pur nel contrasto dei provvedimenti il Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale affermato nell'ordinanza n. 14090 del 16.5.16, atteso che la prima riguarda solo la specifica ipotesi di cui all'art. 122, lettera a) TUB, mentre l'ordinanza n. 14090 del 16.5.16 riguarda proprio una fattispecie identica a quella oggi presa in esame, che comporta l'applicabilità dell'art. 122 anche in relazione alla lettera f) (non contemplata della prima ordinanza), posto che la citata disposizione esclude l'applicazione delle norme del codice del consumo non solo sui contratti con somme superiori ad euro 70.000,00, ma soprattutto su quelli garantiti da ipoteca su beni immobili aventi durata superiore a 5 anni, come nel caso di specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene il Tribunale che la competenza per territorio, vada determinata sulla base della clausola derogativa della competenza, e non in base alle ordinarie norme processuali, ossia nel Tribunale di Ferrara, a sensi dell'art. 25, comma 1, del contratto sottoscritto fra le parti.

Non rimane, pertanto al Tribunale che provvedere in conformità.

Sussistono sufficienti motivi per compensare per intero le spese di lite fra le parti, stante la complessità della fattispecie trattata ed il contrasto giurisprudenziale.

PQM

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,

- 1) Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ferrara e concede i termini di legge per la riassunzione del procedimento;
- 2) Compensa per intero le spese di lite fra le parti.

Rovigo 13.6.2017

Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Paulatti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS